

risdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.

**\*11. 38.** Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982 n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.

**\*11. 41.** Acierno, Mastella.

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli ispettori tecnici, in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisdizionali, fu determinato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 869.

**\*11. 43.** Lombardi, Risari, Voglino, Riva, Servodio, Volpini, Delbono, Lucidi.

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* Analoga rideterminazione viene operata per gli ispettori tecnici nel frattempo collocati in pensione. Tale rideterminazione, previo il conseguente aggiornamento dell'ultimo stipendio percepito, avrà effetti sul trattamento pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

**11. 101.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

*Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:* I provvedimenti di

inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e insegnante, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988 sono legittimi, perfetti, efficaci e vengono fatti salvi i provvedimenti di inquadramento già adottati alla data di entrata in vigore di detto decreto. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 140 del 1988.

**11. 48.** Acierno.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

**12-bis.** L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico deve intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo della scuola è garantita in modo cumulativo o alternativo.

**12-ter.** Il primo comma dell'articolo 489 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

**11. 106.** La Commissione.

*Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 12, con il seguente:*

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 2.677 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio derivanti dalla presente legge.

**11. 150.** La Commissione.

*Aggiungere infine il seguente comma:*

*12-bis.* All'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come novellato dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche. Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole « e, limitatamente al primo corso-concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per un triennio la funzione di preside incaricato ». Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: « nel primo corso-concorso bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-*ter* il cinquanta per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di presidi incaricati previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quali presidi incaricati ». Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole « il quaranta per cento » con le parole « il cinquanta per cento ».

**11. 160.** La Commissione.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*12-bis.* Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Ministro della Pubblica istruzione è te-

nuto ad emettere propria ordinanza per la riapertura delle graduatorie permanenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

**11. 49.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*12-bis.* Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso di cui al comma 4 dell'articolo 2, il Ministro della Pubblica istruzione è tenuto ad emettere propria ordinanza per la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

**11. 50.** Mazzocchin, Ruzzante.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*12-bis.* I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-*bis* dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

**\*11. 51.** Lombardi, Voglino, Boccia, Capitelli, Dedoni, Demurtas, Bastianoni, Rabbito, Acierno, Casinelli, Gardiol, Delbono, Sbarbati, Volpini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*12-bis.* I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della

presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

**\*11. 52.** Acierno.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

**\*11. 53.** Bergamo, De Luca.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12-bis. I docenti che abbiano svolto l'incarico di presidenza per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge accedono direttamente al periodo di formazione previsto dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59 graduati secondo l'anzianità di servizio maturata quali incaricati fino alla

saturazione del 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico, calcolati sommando il 50 per cento dei posti messi a concorso secondo il comma 2 dell'articolo 28-bis dello stesso decreto legislativo, nei diversi ordini scolastici. L'accesso ai ruoli di dirigente scolastico sarà consentito dopo la frequenza del corso di formazione e il superamento dell'esame finale previsto dal decreto legislativo n. 59.

**\*11. 54.** Scalia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12-bis. Ai professori universitari di ruolo ed ai ricercatori, in servizio alla data del 12 luglio 1995, sono riconosciuti, ai fini della ricostruzione della carriera, i servizi prestati in qualità di docenti nella scuola media secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Coloro i quali, a motivo dell'entrata in vigore del dispositivo della sentenza n. 305 del 7 luglio 1995 della Corte costituzionale, non hanno potuto fruire del riconoscimento suddetto, possono chiederlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi oneri gravano sui bilanci dell'università, con esclusione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per l'università, nel predisporre le disposizioni relative allo stato giuridico del personale universitario docente e dei ricercatori, detterà anche le norme relative al riconoscimento in carriera dei servizi progressi.

**11. 55.** Becchetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

12-bis. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1996-1997 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.

**11. 81.** Capitelli, Acciarini, Dedoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 11-bis.

*(Docenti di cui alla legge n. 537 del 1993).*

1. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1998-1999 e, ove necessario, utilizzati per la sostituzione del personale docente.

**11. 04.** Stanisci, Lombardi.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 11-bis.

1. I docenti di cui all'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono immessi in ruolo dall'anno scolastico 1998-1999 con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1992.

**11. 05.** Vitali.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 11-bis.

*(Computo del servizio di insegnamento).*

1. Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico va interpretato nel senso che, fino all'anno scolastico 1973/74, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se prestato, nella scuola materna ed elementare, per almeno cinque mesi, anche non continuativi, e nella scuola secondaria per almeno sette mesi, anche non continuativi, oppure, in ogni ordine di scuola, se prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle lezioni, con la partecipazione agli scrutini finali o agli esami. A decorrere dall'anno scolastico 1974/1975 il servizio di insegnamento, in ogni ordine di scuola, è considerato come anno scolastico intero se prestato per almeno 180 giorni oppure se

prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle attività didattiche.

**11. 06.** Lombardi, Servodio, Voglino, Volpini, Delbono.

**(A.C. 4754 - sezione 10)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Norme transitorie relative  
al personale docente).*

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente

legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. Per l'attuazione del pre-

sente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti:* Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo.

##### **2. 116.** Colombini, Taborelli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti:* Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo.

##### **2. 131.** Gardiol.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento pre-

stato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo.

**2. 129.** Gardiol.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame, attraverso il meccanismo del credito professionale.

**2. 141.** Cangemi, Lenti, Giordano.

*Sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, con il seguente:*

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630 milioni, per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

**2. 250.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui al precedente articolo 2, comma 4 ed al successivo articolo 3, comma 2, lettera b), per ciascuna delle materie per le quali i

docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.

**\*2. 01.** Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanaugh Scirea, Ostillo.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I docenti non abilitati iscritti nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nei conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati, possessori del titolo di dottore di ricerca sono ammessi alle sessioni riservate di cui al precedente articolo 2, comma 4 ed al successivo articolo 3, comma 2, lettera b), per ciascuna delle materie per le quali i docenti stessi sono ammessi, in base al diploma di laurea o altri titoli posseduti, all'iscrizione in graduatoria.

**\*2. 02.** Cangemi, Lenti, Giordano.

**(A.C. 4754 - sezione 11)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che le norme transitorie di cui all'articolo 2, comma 4, prevedono, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, in quella elementare e negli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, una sessione riservata di esami;

constatata l'opportunità di consentire agli insegnanti di scuola primaria in ruolo di poter accedere, essendo in pos-

sesso dello specifico titolo di studio ovvero della laurea, ai corsi abilitanti per scuole di altro ordine e grado;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di ammettere alla sessione di esami di cui all'articolo 2, comma 4, i docenti in ruolo da almeno tre anni in scuole di altro ordine e grado in possesso dei prescritti 360 giorni di servizio prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso e dello specifico titolo di studio richiesto.

**9/4754/1.** Dalla Rosa.

La Camera,

premesso che:

i docenti vincitori del concorso ordinario bandito nel 1990 vivono una ingiusta quanto paradossale situazione;

il rispetto dell'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 avrebbe dovuto garantire ai citati docenti l'assegnazione, nel tempo, della rispettiva cattedra;

appare palese la disparità di trattamento riservata ai docenti "accantonati" se si pensa ai diritti acquisiti da altri docenti;

l'ultimo decreto interministeriale n. 334 del 28 luglio 1998 ha dimenticato di salvaguardare il recupero delle cattedre in questione;

impegna il Governo

ad utilizzare le graduatorie permanenti successivamente alle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 12, commi 1 e 3 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

**9/4754/2.** Napoli, Polizzi, Divella.

La Camera,

esaminato il progetto di legge 4754;

a conoscenza che il personale scolastico incaricato ("precari") riceve la retribuzione per il lavoro svolto in grave ritardo, spesso anche di mesi;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie perché il pagamento del servizio venga garantito entro il mese successivo a quello della prestazione lavorativa.

**9/4754/3.** Gardiol, Paissan, Dalla Chiesa, Galletti, Cento, Leccese, Scalia, Proccacci.

La Camera,

visto che l'articolo 2, comma 4, del disegno di legge 4754 prevede l'indizione contemporanea di un primo concorso per titoli ed esami e di una sessione riservata d'esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento;

impegna il Governo

affinché il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento delle sessioni riservate d'esami debba avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami.

**9/4754/4.** Lucchese.

La Camera,

premesso che:

sono stati bocciati emendamenti che proponevano di effettuare il possesso delle capacità didattiche degli insegnanti precari attraverso la stesura e la discussione di una tesina concordata con i commissari d'esame;

i corsi-concorsi non sono un premio per la dedizione mostrata negli anni scorsi dagli insegnanti precari, ma sono-

l'ultima e definitiva possibilità per conseguire l'agognata abilitazione all'insegnamento;

che è necessario giungere alla stesura dell'ordinanza attuativa della legge in discussione, principi che permettano di dare una risposta concreta alle esigenze rappresentate dai precari della scuola,

impegna il Governo:

a prevedere che le prove del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2, regolate da ordinanza del ministro della pubblica istruzione, siano volte esclusivamente ad accertare le competenze pedagogico-didattiche del candidato e consistano: la prova scritta in un elaborato a scelta del candidato su uno dei quattro temi proposti dalla commissione esaminatrice nell'ambito dei criteri generali fissati a livello nazionale, relativi ad altrettanti argomenti oggetto approfondito del corso propedeutico; la prova orale nella discussione dei temi proposti per la prova scritta a partire dall'esperienza professionale del candidato. La partecipazione alla prova orale non dovrà essere vincolata al superamento della prova scritta. Per l'attribuzione del punteggio finale il candidato potrà valere un punteggio supplementare proporzionale agli anni di servizio o relativo ai titoli professionali, come ad esempio, gli incarichi di coordinatori di area o di classe, di vicari o collaboratori di preside, di relatori o responsabili di corsi di aggiornamento, la partecipazione alle commissioni degli esami di Stato, eccetera;

a prevedere che il completo espletamento delle procedure del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'AC 4754 preceda quello del concorso ordinario, indetto contemporaneamente ad esso;

ad emettere, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive del concorso riservato di cui al comma 4 dell'articolo 2 dell'AC 4754, una ordinanza per la riapertura e l'aggiornamento delle

graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 comma 4 del citato atto Camera.

**9/4754/5.** Lenti, Cangemi.

La Camera,

visto che all'articolo 2, comma 4 del disegno di legge n. 4754, « Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico:

è prevista l'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richieste per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;

che ai predetti esami sono ammessi i docenti cosiddetti precari, che hanno cioè prestato servizio nelle scuole statali e non per almeno 360 giorni — alcuni a partire persino dall'anno scolastico 1989/90 — senza peraltro che siano stati messi nelle condizioni di poter conseguire i titoli suddetti, perché il Ministero della pubblica istruzione non ha nel frattempo indetto i prescritti esami di abilitazione e/o concorso;

considerato che i suddetti docenti in questi anni si sono fatti una esperienza didattica e professionale, anche di lunga durata, e che gli esami previsti dalla presente legge sono preceduti da un corso finalizzato all'approfondimento delle metodiche e della didattica relative alle discipline comprese negli insegnamenti praticati dai docenti interessati,

impegna il Governo

a far sì che l'ordinanza di indizione degli esami in oggetto da parte del Ministero della pubblica istruzione prescriva che la prova scritta e la prova orale, in cui consistono gli esami stessi e che « sono volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere », tengano conto preva-

lentemente del contenuto del corso e valorizzino nel contempo l'esperienza didattica e professionale dei candidati.

**9/4754/6.** Riva, Voglino, Volpini, Acciarini, Risari.

*(Testo così riformulato nel corso della seduta).*

La Camera,

considerata la necessità di regolare la situazione di precarietà dei docenti;

tenuto presente che la situazione professionale dei docenti di tirocinio delle scuole e degli istituti magistrali si è, in questi ultimi anni, aggravata determinando dispersione di competenze e professionalità

impegna il Governo

a sanare la situazione di questi docenti (pare 350 docenti sul territorio nazionale) ammettendoli alla frequenza di corsi di riconversione profili abilitanti, in virtù dell'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, prevedendo un requisito minimo circa il servizio prestato come docenti di tirocinio, almeno 2 anni di docenza;

a riconoscere che la riconversione più indicata risulta essere la microarea AD7 (36A-37A);

a far sì che l'abilitazione così conseguita consenta una opportuna mobilità profili, come da articolo 473 già ricordato.

**9/4754/7.** Voglino, Lombardi.

La Camera,

valutata l'opportunità di offrire indicazioni inequivoche circa la frequenza del corso di cui al comma 4 dell'articolo del presente provvedimento,

impegna il Governo

ad inserire nell'ordinanza ministeriale prevista allo stesso comma precise disposizioni che facilitino la frequenza del corso per i docenti impegnati in attività di ser-

vizio, affinché i docenti impegnati nel corso non abbiano alcun obbligo rispetto ad attività di servizio che si sovrappongano temporalmente alla frequenza del corso medesimo.

**9/4754/8.** Cangemi, Lenti.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

premesso che:

il contributo educativo e professionale che i docenti di religione promuovono, operano e testimoniano nella scuola è sempre più ampiamente riconosciuto senza vecchie e pregiudiziali precomprensioni;

la soluzione dello stato giuridico degli insegnanti di religione non può non coincidere con il riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti di religione ai fini dell'immissione in ruolo per altre classi di concorso;

il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica non è stato finora riconosciuto valido né ai fini dell'ammissione al concorso per soli titoli né ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti riservati mentre il servizio prestato nella materia alternativa alla religione cattolica è stato riconosciuto valido ai fini della partecipazione ai corsi abilitanti privati;

la decisione del Consiglio di Stato ha deliberato sul semplice fatto che l'insegnamento della materia alternativa alla religione pur non avendo una classe di concorso è « assimilabile ad altri insegnamenti contemplati nelle classi di concorso o di abilitazione, pur prescindendo dallo svolgimento integrale di programmi usualmente seguiti in questi ultimi »;

è utile ricordare che le circolari ministeriali sull'insegnamento della materia alternativa alla religione stabiliscono che quest'ultima non può configurarsi in insegnamenti di discipline curriculari;

per eliminare ogni disparità di trattamento tale decisione deve essere applicata anche agli insegnanti di religione abilitati per altre classi di concorso;

l'articolo 7 del disegno di legge prevede il riconoscimento del servizio di sostegno che è un servizio svolto senza la relativa classe di concorso ai fini della partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione;

appare ovvio che il servizio di religione, che è un servizio svolto senza la relativa classe di concorso, deve essere valutato come quello di sostegno;

rilevato che il servizio di insegnamento della religione cattolica:

è prestato nelle scuole statali;

è valido ai fini della progressione economica;

è valido ai fini del punteggio nelle graduatorie per le supplenze;

è equiparato per il regime pensionistico a quello del personale a tempo indeterminato;

è valido in quanto servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali, ai fini della ricostruzione di carriera dei docenti di ruolo nelle diverse discipline curriculari;

va riconosciuto il ruolo dei docenti di religione per il loro impegno nei progetti educativi degli istituti, la referenzialità che insieme ad altri docenti hanno da parte degli studenti, la loro sempre più qualificata professionalità per poter affermare che gli stessi docenti operano insieme ad altri docenti per realizzare le finalità di una scuola civile, democratica e moderna;

impegna il Governo

a prevedere per gli insegnanti che abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di far valere il servizio di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole sta-

tali di ogni ordine e grado, ai fini dell'inclusione nella graduatoria permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge;

per gli insegnanti in possesso dei titoli di studio validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami od esami anche ai soli fini abilitativi che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l'insegnamento della religione cattolica, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998 sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2 del presente provvedimento.

**9/4754/9.** Volontè, Acierno, Cavanna Scirea, Angeloni.

La Camera,

visto il dibattito sul provvedimento concernente disposizioni urgenti per il personale scolastico;

considerata la necessità di governare un momento di transizione risolvendo problemi che toccano il funzionamento della amministrazione scolastica;

preso atto della nuova disciplina prevista per l'accesso ai ruoli per il personale docente;

valutate le disposizioni transitorie previste all'articolo 2 che determinano le condizioni per l'inclusione nella prima integrazione della graduatoria permanente per il reclutamento del personale docente;

impegna il Governo

tenere in considerazione anche la posizione dei docenti di ruolo della scuola elementare in possesso di laurea per una sola classe di concorso con almeno quattro anni di servizio effettivo nell'ambito della ricollocazione, ove necessaria, di tutto il personale docente, in possesso di titolo di studio per accedere ad altro ruolo o ad altra classe di concorso.

**9/4754/10.** Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanna Scirea.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**DISEGNO DI LEGGE S. 2969 — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DEL TRATTATO SUL DIRITTO DEI MARCHI E DEL REGO-  
LAMENTO DI ESECUZIONE, FATTI A GINEVRA IL 27 OT-  
TOBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) (4881)**

**(A.C. 4881 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul diritto dei marchi ed il Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.

**(A.C. 4881 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMA IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

**(A.C. 4881 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal Trattato di cui all'articolo 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la normativa per i marchi ai quali il Trattato non si applica;

b) prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, conformemente all'articolo 3 del Trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilità;

c) adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), di cui al Regolamento dello stesso Trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del Trattato sono da ritenere non più necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle procedure esistenti circa la domanda di

registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'articolo 7 del Trattato;

e) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'articolo 13 del Trattato, e che la domanda di rinnovo può essere presentata e la tassa di rinnovo può essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa;

f) stabilire le condizioni e le modalità per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarità, mandatario nonché per la prova della cessione dei diritti di priorità, abolendo la necessità di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal Trattato, nonché prevedere la possibilità di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi già registrati e allo stato di domanda di cui agli articoli 10 e 11 del Trattato;

g) prevedere la possibilità, da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14 del Trattato;

h) prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e relativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo importo nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di registrazione;

i) aggiornare la normativa dei marchi, verificando l'attualità delle espressioni lessicali ormai superate come, ad esempio, « sudditi ».

**(A.C. 4881 - sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 4.**

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del Protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonché le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo Protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 della citata legge n. 169 del 1996.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 1998 con le seguenti: 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

**4. 1. Governo.**

**(A.C. 4881 - sezione 5)**

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 5.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 130-160-445-1697-2545 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (4626-B)**

**(A.C. 4626 — sezione 1)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« CAPO I. — DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

ART. 29. — 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 29-bis. — 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del

distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria

degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

ART. 30. — 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di idoneità e quello di revoca sono reclamabili

davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

ART. 31. — 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-*quater*;

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

ART. 32. — 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h*), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

ART. 33. — 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-*bis*, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

ART. 34. — 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

ART. 35. — 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto